



Capitolato per Conformità a Direttive e Regolamenti UE delle Forniture Esterne

Edizione: Gennaio 2018

DO_REACH and RoHS_IT_(Gennaio 2018)_00

1. Oggetto del capitolato

Il presente capitolato contiene le condizioni che disciplinano le forniture verso FAI FILTRI S.r.l. di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti, in relazione alle direttive e regolamenti dell'Unione Europea vigenti.

Tutte le condizioni si intendono accettate da parte del Fornitore, dovendosi le medesime considerare parte essenziale ed integrante dell'ordine.

2. Ottemperanza a direttive e regolamenti UE

Nel rapporto con FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative vigenti; in particolare il Fornitore si impegna al rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea e delle direttive recepite dallo Stato italiano.

2.1. Regolamento REACH n. 1907/2006

Con riferimento al Regolamento REACH n. 1907/2006, sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche, entrato in vigore in data 1 Giugno 2007, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito.

In conformità all'articolo 59 del Regolamento la "lista delle Sostanze Candidate" (Sostanze Altamente Pericolose SVHC) è periodicamente pubblicata sul sito Internet dell'ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) all'indirizzo:

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

FAI FILTRI S.r.l. richiede al Fornitore di articoli, secondo la definizione contenuta nel Regolamento, che questi non contengano sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso dell'intero articolo.

Il Fornitore è tenuto ad informarsi periodicamente sugli aggiornamenti ufficiali della lista delle sostanze SVHC. Nel caso in cui, con una nuova pubblicazione, si verificasse l'introduzione in lista di una o più sostanze contenute in articoli di corrente fornitura, in percentuale superiore allo 0,1% in peso, il Fornitore sarà in obbligo di darne immediata comunicazione scritta a FAI FILTRI S.r.l.,

formulando un piano di intervento per l'eliminazione delle sostanze dagli articoli oggetto della fornitura.

2.2. Direttiva RoHS 2 (2011/65/UE)

Con riferimento alla Direttiva 2011/65/UE, comunemente definita RoHS 2, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, entrata in vigore il 21 Luglio 2011, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito.

FAI FILTRI S.r.l. richiede che gli articoli oggetto delle forniture, anche se ritenuti fuori dal campo di applicazione della RoHS 2, rispettino le restrizioni previste dalla Direttiva citata.

Le medesime restrizioni, che la Direttiva prevede siano applicate ai "materiali omogenei" costituenti gli articoli, devono valere anche per i materiali di apporto che fossero parte dei processi di trasformazione commissionati al Fornitore, per articoli in conto lavorazione.

3. Competenza – clausola arbitrare

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente è esclusivamente quella di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio.

Le parti convengono peraltro che qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'efficacia del contratto di fornitura, verrà deferita al giudizio di un Arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. L'arbitrato sarà rituale e di diritto; il lodo potrà essere sinteticamente motivato e verrà comunicato alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.